

SOMMARIO DELLE CONDIZIONI DELLA POLIZZA N. 291.726777.03 – “GARANZIA DI FORNITURA”

Contraente:	Consorzio E.L.I.T.E.
Assicurati:	gli Acquirenti delle apparecchiature vendute dalle Ditte consorziate
Società:	FONDIARIA – SAI S.p.a. Divisione FONDIARIA
Broker:	INALTO S.r.l., cui il Contraente ha affidato la gestione della polizza-convenzione e la predisposizione delle pratiche di sinistro da inoltrare alla Società

Premesso che

- 1) **...omissis...**
- 2) **il Consorzio E.L.I.T.E. (di seguito denominata Contraente), commercializza e distribuisce attraverso i propri consorziati sul territorio nazionale, apparecchiature del settore bruno (es. televisori, videoregistratori, telecamere, hi-fi, ecc.), apparecchiature del settore bianco (es. lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, cucine da incasso o libera installazione etc.) ed elettrodomestici in genere inerenti il settore,**

si conviene

che la **FONDIARIA – SAI S.p.a. Divisione FONDIARIA** (di seguito denominata Società) alle condizioni tutte previste dalla presente polizza convenzione, garantisce agli Assicurati (di seguito denominati Acquirenti) il rimborso dei costi (compresa IVA) relativi alle riparazioni delle apparecchiature vendute (esclusi i personal computer), purchè detta riparazione rientri espressamente nelle norme di garanzia prestata dalle Case Costruttrici ed il guasto si sia verificato nel periodo di validità del certificato (parte integrante della presente polizza) e comunque non oltre il settantaduesimo mese dalla data di acquisto e/o consegna dell'apparecchio all'Acquirente.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. **GARANZIE PRESTATE**

Le garanzie di cui al presente contratto sono subordinate al rilascio da parte della Contraente e/o dei Rivenditori dei "CERTIFICATI DI GARANZIA SUPPLEMENTARE di tipo B, C e D" progressivamente numerati, datati e compilati in ogni loro parte e spediti dagli Acquirenti a mezzo raccomandata, entro dieci giorni dalla data di acquisto e/o consegna degli apparecchi, alla INALTO S.r.l. - Via Alassio n.24 - 10126 TORINO.

Ciascun Certificato potrà garantire un solo apparecchio.

La Società si impegna a risarcire all'Acquirente il costo della riparazione a prosecuzione della garanzia già fornita dalla Casa Costruttrice.

2. **CERTIFICATI DI GARANZIA**

I certificati di garanzia di cui al comma precedente sono consegnati dalla INALTO S.r.l. alla Contraente e/o ai Rivenditori convenzionati con la Contraente stessa; la INALTO S.r.l. né da contestualmente comunicazione scritta alla Società, indicando:

- il numero dei certificati consegnati suddiviso per tipologie di garanzia;
- i numeri progressivi dei certificati consegnati.

3. **DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE**

Le garanzie avranno inizio, per ciascun apparecchio, alla scadenza della relativa garanzia fornita dalla Casa Costruttrice (Produttore).

- *PER I CERTIFICATI DI TIPO B:*

Le garanzie prestate dalla Società non si protrarranno oltre il **terzo anno** dalla data di vendita o consegna dell'apparecchio al singolo Acquirente

- *PER I CERTIFICATI DI TIPO C:*

Le garanzie prestate dalla Società non si protrarranno oltre il **quinto anno** dalla data di vendita o consegna dell'apparecchio al singolo Acquirente

- *PER I CERTIFICATI DI TIPO D:*

Le garanzie prestate dalla Società non si protrarranno oltre il **sesto anno** dalla data di vendita o consegna dell'apparecchio al singolo Acquirente.

4. **MASSIMO RISARCIMENTO PER APPARECCHIO**

L'importo massimo che la Società sarà tenuta a pagare per singolo apparecchio e per l'intero periodo (per uno o più interventi) è stabilito in Euro 774,00.

La Società rimborserà all'Acquirente (nei limiti della presente polizza e del capitale assicurato) l'ammontare risultante dalla fattura rilasciata dal Centro di Assistenza Tecnica che ha eseguito la riparazione con la detrazione, per ogni evento dannoso, di una franchigia fissa di:

- Euro 18,00 per i certificati di tipo "B" e per i certificati di tipo "C" e "D" aventi decorrenza in data anteriore al 31/03/2007;
- Euro 35,00 per i Certificati di Tipo "C" e "D" aventi decorrenza in data posteriore al 31/03/2007.

5. ESCLUSIONI

Sono esclusi i guasti ed i danni:

- a) relativi agli interventi avvenuti nei periodi di operatività della "Garanzia" fornita dalla Casa Costruttrice;
- b) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- c) alle parti che, per normale usura e funzionamento, necessitano di periodica sostituzione (ad esempio testina e parti in gomma come cinghie, manicotti, filtri, guarnizioni etc. nonché tutti i materiali di uso e consumo), nonché i danni dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione o che siano conseguenza dell'inosservanza accertata delle prescrizioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione indicate dal Costruttore e/o Fornitore delle cose assicurate;
- d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore, Venditore o Locatore delle cose assicurate;
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse;
- h) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- i) verificatisi a seguito di incendio, esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- l) derivanti da impressionamento delle immagini sullo schermo.

La Società non è obbligata per i danni, guasti e/o spese espressamente esclusi dal TAGLIANDO DI GARANZIA originale rilasciato dalla Casa Costruttrice nonché per i danni subiti da telecomandi ed accessori in genere.

6. NORMATIVA DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Acquirente dovrà fare eseguire la riparazione presso i centri di assistenza autorizzati, facendosi rilasciare regolare fattura e/o ricevuta fiscale dalla quale dovranno risultare:

- **gli estremi dell'apparecchio;**
- **le cause del guasto;**
- **i pezzi difettosi sostituiti;**
- **il costo della mano d'opera.**

L'Acquirente dovrà allegare alla denuncia:

- **la fotocopia del certificato supplementare rimasto in suo possesso;**
- **la fotocopia completa del certificato di garanzia rilasciato dalla Casa Costruttrice;**
- **l'originale della fattura e/ o ricevuta fiscale rilasciatagli dal centro di assistenza tecnica che ha eseguito la riparazione.**

Tutta la documentazione dovrà essere inviata al rivenditore dal quale è stato effettuato l'acquisto oppure alla INALTO S.r.l. - Via Alassio n. 24 - 10126 TORINO, la quale provvederà ad inoltrarla alla Società che effettuerà il rimborso degli importi dovuti a termini di polizza, per il tramite della stessa INALTO S.r.l., entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione. INALTO S.r.l. si impegna altresì a trasmettere ai singoli Acquirenti e/o al Rivenditore gli importi delle richieste di rimborso dovuti a termini di polizza, liquidati dalla Società.

7. MODALITA' DI CONTROLLO E PAGAMENTO DEI SINISTRI

Al ricevimento della denuncia, come sopra precisato, INALTO S.r.l. provvederà, entro 15 giorni, a controllare che il sinistro che ha determinato l'intervento sia effettivamente coperto dal presente contratto di assicurazione e che siano state rispettate le procedure, secondo quanto previsto ai precedenti punti sub 1 usque 6.

INALTO S.r.l. provvederà inoltre a predisporre, con cadenza mensile, un tabulato da inviare alla Società contenente l'elenco dei sinistri da risarcire, corredato da tutti i documenti ad esso inerenti.

Si dà atto che:

- a) il controllo effettuato da INALTO S.r.l. circa l'operatività del contratto viene effettuato anche nell'interesse della Società; INALTO S.r.l. si impegna quindi ad elaborare i tabulati sopra citati che costituiranno i documenti sulla base dei quali la Società effettuerà la liquidazione.
- b) nel caso in cui uno o più sinistri denunciati non dovessero essere ritenuti risarcibili secondo le norme contrattuali, la Contraente e l'Acquirente dovranno essere tempestivamente informati dalla Società con una comunicazione scritta contenente il motivo della contestazione.

INALTO S.r.l. provvederà inoltre a predisporre un tabulato trimestrale da inviare alla Società contenente l'elenco dei certificati spediti dagli Acquirenti a mezzo raccomandata.

8. INOSSERVANZA

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6) comporta il decadimento del rimborso limitatamente alla singola richiesta non conforme alle disposizioni previste.

9. ... (omissis) ...

10. PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta da una delle due Parti (Società o Contraente), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento pervenuta all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza, il contratto sarà prorogato per anni 1 e così successivamente.

11. FACOLTA' DI RECESSO

Avvenuto il sinistro anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 90 giorni può recedere dalla presente polizza-convenzione conservando operanti le garanzie prestate per ogni "Certificato di Garanzia Supplementare" in essere alla data del recesso fino alla loro naturale scadenza.

Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società provvederà all'emissione dell'appendice di regolazione del premio sulla base dei "Certificati di Garanzia Supplementare" rilasciati sino alla data del recesso, dedotto il premio anticipato.

Le differenze attive e/o passive saranno regolate tra le Parti entro 15 giorni dalla presentazione della suddetta appendice di regolazione.

12. ... (omissis) ...

13. ... (omissis) ...

14. CESSAZIONE DELLA POLIZZA

Dalla data di cessazione del contratto i singoli Associati / Rivenditori non potranno più distribuire i certificati in loro possesso, che dovranno essere restituiti alla Società, la quale provvederà al rimborso del relativo premio netto pagato e non goduto. Resta comunque inteso che i singoli certificati già consegnati agli Acquirenti in data anteriore alla cessazione della polizza avranno validità fino alle rispettive scadenze.

15. ... (omissis) ...

16. IMPOSTE

Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti in conseguenza del presente contratto.

17. RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge.

18. FORO COMPETENTE

Foro competente è, a scelta della parte attrice, esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.